Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 24 dicembre 2012, n. U00432

Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - anno 2012. Definizione dei criteri per l'anno 2013.

(delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012)

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2012. Definizione dei criteri per l'anno 2013.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTA la Legge regionale n. 1 del 16 Marzo 2011, recante: "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, come modificato, tra l'altro, dal regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

VISTO l'articolo 2, commi da 67 a 105, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" ed, in particolare, il comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con cui il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini è stata nominata Commissario *ad Acta* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti dal Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario;

(delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012)

DATO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2011 (prot. n. ACG/23/SANIT/3103), il Dott. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato *Sub* Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 20 gennaio 2012, ha riformulato il mandato conferito al Presidente pro-tempore della Regione Lazio, Renata Polverini, quale Commissario *ad Acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, ha rimodulato le funzioni del *Sub* Commissario Giuseppe Antonino Spata ed ha nominato a *Sub* Commissario il dott. Gianni Giorgi a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, con cui è stato conferito al dott. Enrico Bondi l'incarico di Commissario *Ad Acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio fino alla data di insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio e si sono confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed, in particolare, l'articolo 57, comma 3, che garantisce le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed, in particolare, l'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale:

VISTA la Legge regionale 16 giugno 1994, n.18, e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTA la Legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, di approvazione del "Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2012";

(delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012)

CONSIDERATO che, con nota prot. n.100/SCPS/15/18303 del 02.12.1994, il Ministero della Salute ha specificato che l'unico contributo erogabile a carico del Fondo Sanitario Nazionale a favore degli invalidi di guerra e assimilati è quello relativo alle cure climatiche e che, con nota prot. 100/SCPS/15/14302 del 27.10.1995, lo stesso Ministero ha ribadito il diritto della citata categoria ai soggiorni terapeutici;

VISTA la precedente Delibera di Giunta Regionale n. 549 del 25 novembre 2011, con la quale, per l'anno 2011, è stato stabilito l'importo del contributo giornaliero che le Aziende Sanitarie di residenza devono erogare, nell'ambito della quota capitaria di finanziamento, a favore degli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici, nonché sono state determinate le categorie degli aventi diritto al rimborso e le relative modalità di rimborso;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2012 quanto disciplinato con la su citata D.G.R.L. n. 549/2011;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto:

- di confermare per l'anno 2012 l'erogazione del contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati;
- di precisare che, per l'anno 2012, il suddetto contributo giornaliero è estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

RITENUTO, altresì, di stabilire:

- che, per l'anno 2013, la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- che, per l'anno 2013, gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro AUSL di residenza entro il termine del 28.02.2013, fatta salva la possibilità per l'azienda sanitaria di accettare istanze anche successivamente tale termine qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
- che agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;

RITENUTO opportuno stabilire che per l'anno 2013 gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2013 la presentazione da parte degli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso di un'autocertificazione, da presentare presso la competente azienda sanitaria, con la quale si attesti di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2013;

(delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012)

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. di confermare per l'anno 2012 il contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'allegato 1 alla D.G.R.L. del 25 novembre 2011 n.549 e di prevedere che detto contributo è estendibile all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 ter o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 ter e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che, a giudizio del medico dell'AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;
- 2. di individuare, per l'anno 2013, gli aventi diritto al rimborso sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 - Il rimborso, da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, avverrà dietro presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto.

Per quanto concerne gli invalidi di servizio, essi dovranno presentare alle ASL di competenza, oltre alla documentazione sopra descritta, un'autocertificazione con la quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2013.

Gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 28.02.2013, fatta salva la possibilità per la singola azienda sanitaria di accettare istanze anche successivamente tale termine qualora ciò non comporti per la stesa problemi di natura amministrativo-contabile.

Agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del SSN.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi (120).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

DOTT. ENRICO BONDI

ALLEGATO 1

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

e che, alternativamente:

- 1) risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'ascrizione dalla prima alla quinta categoria;
- invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'ascrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi ascritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.